

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 010/CGF– RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ADEGOKE SAIDAT – DECISIONE COM. UFF. N.140 DEL 17.2.2012 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. 19/D del 17.4.2012)

Con atto, spedito il 2.5.2012, la società A.C.F. Milan Calcio Femminile ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 19/D del 17.4.2012 della F.I.G.C.) con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello, interposto dall'odierna ricorrente avverso la delibera della Commissione Accordi Economici n. 46/CAE del 1.3.2012, relativa alla controversia sorta con la calciatrice Adegoke Saidat..

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Ed invero, anche l'odierno ricorso risulta sottoscritto da un soggetto del quale risulta assolutamente incerta la identificazione nonché la qualità; ciò in spregio all'art. 33, comma 5, C.G.F. che espressamente prevede l'onere di indicare le parti o i loro procuratori.

A quanto sopra, si aggiunga che l'odierna ricorrente nulla ha dedotto in ordine alle motivazioni (perfettamente sovrapponibili a quelle sopra evidenziate) che avevano indotto la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. a pervenire alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, proposto dalla società A.C.F. Milan Calcio Femminile.

Ma, ove anche si potessero superare i profili di inammissibilità, l'odierno ricorso non potrebbe, in alcun modo, essere accolto atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato trasmesso, a mezzo raccomandata A/R, dalla calciatrice Adegoke Saidat alla società A.C.F. Milan Calcio Femminile presso l'indirizzo (via Venini n. 5 Milano) indicato nel foglio di censimento della predetta società.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Milan Calcio Femminile di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE D. P. TESSERATO IN FAVORE DELLA A.C.D. ASTI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

Con provvedimento di deferimento in data 28.5.2012, l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva l'atleta D. P., tesserato per la A.C.D. Asti Calcio affiliata alla F.I.G.C., trovato positivo per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara di Campionato di Serie D – Girone A Novese – Asti, disputatasi a Novi Ligure in data 29.4.2012, chiedendo l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 4.4 delle Norme sportive Antidoping (ex art. 10.4 del Codice WADA) per mesi 3, a far data dalla decisione di questa Corte e detratto il periodo pre-sofferto in base alla sospensione in via cautelare disposta in data 22.5.2012 da questa Corte.

Deduceva l'Ufficio di Procura che il predetto calciatore non chiedeva l'effettuazione di controanalisi e veniva pertanto convocato per essere ascoltato in merito all'addebito disciplinare contestato per il giorno 4.6.2012.

In data 24.5.2012, perveniva all'Ufficio Procura Antidoping un fax col quale l'atleta deferito informava di essere impossibilitato a presentarsi a causa di problemi familiari ed ammetteva le sue responsabilità, riconoscendo di aver fumato una canna con amici al termine di una cena svoltasi sette giorni prima del controllo antidoping, ma di non averlo fatto per incrementare la prestazione sportiva neppure sapendo che la cannabis rientrasse tra le sostanze vietate dalla normativa antidoping.

A giudizio dell'Ufficio di Procura Antidoping, giudizio che questa Corte condivide e fa proprio, nella fattispecie sussistono elementi certi di colpevolezza dell'atleta deferito attesa la sua stessa ammissione di responsabilità, ma anche elementi che fanno ritenere sufficientemente dimostrata l'assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione sportiva, anche in ragione delle risultanze analitiche della concentrazione riscontrata. Il comportamento tenuto dal calciatore, inoltre, è stato collaborativo.

Questa Corte ritiene pertanto pacificamente sussistente la responsabilità ascritta al calciatore deferito per assunzione di sostanza vietata, stante l'intervenuta ammissione dell'atleta, e, conseguentemente, accertata la violazione disciplinare contestata e congrua la sanzione richiesta.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore D.P. la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla sospensione cautelare.

3) RICORSO DEL G.S.D. RINASCITA CORALLINI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROBERTO VITIELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 30.3.2012)

Con ricorso in data 8.6.2012, la G.S.D. Rinascita Corallini ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera di cui al Com. Uff. n. 17/D relativo alla riunione del 29.3.2012 con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa G.S.D. Rinascita Corallini avverso la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa al premio alla carriera ad essa dovuto con riferimento al calciatore Roberto Vitiello.

Lamenta la ricorrente che la C.V.E., come prima di essa l'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., avrebbero ingiustamente negato il premio alla carriera dovuto dall'A.C. Siena S.p.A. in relazione al debutto in Serie A del citato calciatore, avvenuto in data 11.9.2011 nel corso della gara Catania/Siena, per carenza di valida e formale documentazione probatoria in ordine al tesseramento del suddetto calciatore con la G.S.D. Rinascita Corallini per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997.

In particolare, si duole la ricorrente del fatto che la C.V.E., disattendendo le indicazioni di cui alla circolare n. 7 del 4.9.2007 della L.N.D., non avrebbe ritenuto prova sufficiente del tesseramento la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal calciatore, in difetto della documentazione ufficiale

pacificamente non disponibile, né l'ulteriore documentazione offerta, consistente in copie di articoli di giornali e fotografie dell'epoca.

L'A.C. Siena S.p.A. non ha contro dedotto né dinanzi alla C.V.E. né dinanzi a questa Corte.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento, dal momento che risulta assolto dalla ricorrente, in linea con i precedenti di questa Corte, dalla stessa ricorrente correttamente richiamati e dai quali non c'è ragione di discostarsi, in termini da ritenersi sufficienti avuto riguardo alle circostanze date ed al tempo da allora trascorso, l'onere di provare il tesseramento del calciatore Vitiello per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997.

In particolare, merita giusta considerazione, ai fini che qui interessano, la *Dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà* resa in data 3.11.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00, dal calciatore Vitiello, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace da parte del pubblico ufficiale incaricato. Il Vitiello ha invero dichiarato di essere stato tesserato con la allora G.S. Rinascita (la cui denominazione è poi stata modificata in G.S.D. Rinascita Corallini) nella Stagione Sportiva 1995/1996 e 1996/1997, assumendosi le responsabilità di legge.

Ritiene questa Corte particolarmente significativa detta dichiarazione in quanto resa dal calciatore, nonostante le conseguenze economiche negative da essa discendenti per l'A.C. Siena, al momento in cui lo stesso risultava tesserato proprio per l'A.C. Siena, società che lo ha fatto esordire in Serie A.

Detta dichiarazione, la cui sottoscrizione come detto è stata debitamente autenticata, è poi confortata da altra documentazione prodotta dal ricorrente che, pur avendo efficacia solo indiziaria, consente di far ritenere sussistenti nella fattispecie plurimi e convergenti elementi di prova in ordine al tesseramento del Vitiello presso la reclamante per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997.

Né, per converso, appare condivisibile la motivazione addotta dalla decisione impugnata per escludere che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sottoscritta dal Vitiello possa essere sufficiente ai fini che qui interessano, posto che risulterebbe altrimenti effettivamente impossibile per la ricorrente fornire la prova del tesseramento nella di lei incolpevole mancanza degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Rinascita Corallini di Torre del Greco (Napoli), determina il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. dovuto dalla A.C. Siena S.p.A. in favore della G.S.D. Rinascita Corallini, a seguito di tesseramento del calciatore Roberto Vitiello, nell'importo di €36.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 7 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete